

Regione Piemonte: ordinanza n.111 del 20 ottobre 2020

Il sabato e la domenica chiusa la grande distribuzione (salvo alimentari, pubblici esercizi, tabaccherie, edicole, stazioni di servizio carburanti e studi medici).

Per il piccolo commercio e la somministrazione sostanzialmente confermate le norme già in vigore

– **Grande distribuzione chiusa** (salvo le attività alimentari e della somministrazione che operano al suo interno) **il sabato e la domenica**: è questa la novità prevista dall'**ordinanza 111 della Regione Piemonte** in vigore oggi, 21 ottobre, e fino al prossimo 13 novembre.

Per il piccolo commercio, invece, sostanzialmente si confermano, con qualche integrazione, le regole già contenute nella precedente ordinanza 109. Tali norme vanno coordinate con il **Dpcm 18 ottobre 2020** emanato dal governo nazionale (richiamato nelle note e riportato in fondo).

Ecco, dunque, in sintesi, le **regole locali e nazionali a cui deve fare riferimento il commercio**.

ORDINANZA REGIONALE / LA NOVITÀ...

1. È vietata l'apertura delle **grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti** (superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) **nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio carburanti; i ristoranti devono predisporre l'elenco dei clienti ai tavoli**, mantenendolo per un periodo di 14 giorni.

... E LE CONFERME – INTEGRAZIONI

2. È vietata l'apertura di **qualsunque attività commerciale al dettaglio** – anche tramite **apparecchi automatici** purché non riservati alla rivendita di **generi di monopolio** – dalle **ore 0,00 alle ore 5,00**, salvo l'attività delle **farmacie**, degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante** situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

3. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale di almeno un metro**, che gli **ingressi avvengano in modo**

dilazionato e che venga **impedito di sostare all'interno dei locali** più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

4. Le attività dei **servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, la ristorazione con **asporto** e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto di quanto prevedono la **normativa*** e le linee guida nazionali.

5. I **ristoranti devono predisporre l'elenco dei clienti ai tavoli**, mantenendolo per un periodo di 14 giorni..

6. La ristorazione con consegna a domicilio continua a essere consentita.

7. È fatto **divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00** – anche tramite **apparecchi automatici** – agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali e sociali.

DPCM 18 OTTOBRE 2020

* **A. Pubblici esercizi in attività dalle 5 alle 24**, ma **interruzione alle 18** per quelli in cui non è previsto il servizio al tavolo (può proseguire esclusivamente per l'**asporto** fino alle 24).

* **B.** Non più di **sei persone** per ciascun tavolo.

C. Obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente.

D. In caso di **asporto**, dalle 18 alle 24 divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

E. Sempre consentita la **consegna a domicilio**.

F. Stop a sagre, fiere e mercatini.

Per informazioni

Confesercenti della provincia di Alessandria
Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL)

Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195

Email: alservi@confesercenti-al.it